

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6-8 ottobre 2022

MOZIONE CONGRESSUALE

**INTERVENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
CANCELLAZIONE A SEGUITO DI RADIAZIONE**

(su iniziativa del Consiglio degli Ordini Forensi Abruzzesi)

Il Presidente del C.O.F.A., avv. Goffredo Tatozzi del Foro di Chieti,

Premesso:

- che la Legge Professionale Forense, n. 247 del 2012, all'art. 57 (**Divieto di cancellazione**) prevede: “1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.”;
- che, sempre la Legge Professionale, all'art. 53 (**Sanzioni**), comma 4, prevede: “La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo”;
- che, in ragione di quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo che precede, il Consiglio Nazionale Forense attraverso un proprio parere si è pronunciato nel senso che il sanzionato con la radiazione vada cancellato dall'albo sia in pendenza dello stesso procedimento per il quale ha subito la sanzione della radiazione che in pendenza di altri procedimenti disciplinari, così superando il divieto di cancellazione previsto dal citato art. 57;
- che il CNF, sempre attraverso un proprio parere, si è pronunciato nel senso che gli altri procedimenti pendenti a carico di un radiato vadano dichiarati estinti essendo venuta meno la potestà disciplinare in conseguenza della intervenuta cancellazione dall'Albo per radiazione;

Considerato

- che risultano evidenti le criticità conseguenti alla eliminazione della sanzione

disciplinare della cancellazione, con accorpamento di questa alla sanzione della radiazione, e la confusione delle due discipline che di fatto - atteso quanto previsto dall'art. 62 L.P. - rischiano di trasformare la radiazione da una *esclusione definitiva dall'Albo* in una sorta di sospensione per 5 anni;

- che la conoscenza della avvenuta radiazione, anche affinché possa essere valutata in sede di nuova iscrizione presso un diverso COA, è resa complicata in ragione dell'assenza di una sorta di “casellario disciplinare nazionale”;
- che detta situazione realizza, così come capitato proprio nel Distretto di L'Aquila, un'ingiusta opportunità di azzerare le pendenze disciplinari proprio in favore di chi si è reso autore di violazioni tanto gravi da comportare l'applicazione della sanzione della radiazione;
- che l'art. 15 (**Albi, elenchi e registri**), della Legge Professionale, al n. 1 lettera f) prevede che il Consiglio dell'Ordine Circondariale istituisca e tenga aggiornato – tra gli altri - anche *“l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione”*;
- che il medesimo art. 15 L. P. prevede altresì che: *“4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.”*

Tutto ciò premesso e considerato, chiede

al Congresso Nazionale Forense di Lecce di impegnare l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense affinché promuovano presso il Governo ed il Parlamento le modifiche della Legge Professionale Forense n. 247/2012 seguendo i testi di modifica che si propongono :

- All'art. 57 L. P. è aggiunto il seguente comma:

“2. In caso di sentenza di radiazione esecutiva, anche ai sensi dell'art. 36, comma 7, il sanzionato a carico del quale pendono altri procedimenti disciplinari, fermi gli effetti impeditivi dell'esercizio della professione forense conseguenti alla

radiazione, non sarà cancellato, ma iscritto nell'elenco dei radiati tenuto dal Consiglio dell'Ordine Circondariale ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. f). L'avvenuta radiazione sarà altresì inserita mediante annotazione nell'Albo tenuto dal COA cui appartiene il sanzionato nonché nell'Albo/Elenco Nazionale Avvocati, consultabile sul sito istituzionale del CNF”.

- L'art. 53, n. 4 è modificato così come segue:

“4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 15 e 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 57, n. 2. La radiazione sarà inserita mediante annotazione nell'Albo / Elenco Nazionale Avvocati, consultabile sul sito istituzionale del CNF, fino a quando non sarà possibile una nuova iscrizione”.

- Art. 15, n. 1, lettera f) dovrà essere modificato così come segue

“f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare comportante la radiazione;

- Art. 15, comma 4), dovrà essere modificato così come segue:

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi, l'elenco di cui all'art. 15, lettera f), nonché ogni altro elenco di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati e quello di cui all'art. 15, lettera f), aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF salvo quanto previsto dall'art. 53 n. 4”.

Il Presidente del C.O.F.A.
Avv. Goffredo Tatozzi